

(N. 1384)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FINESSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1981

Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 11 aprile 1974, n. 138, comprendente « nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana », approvata in prima lettura dalla Commissione agricoltura del Senato in sede deliberante, si è provveduto a dare un concreto contributo nella lotta alle distorsioni di mercato derivanti dalla sleale concorrenza che il latte in polvere ricostituito esercita verso il latte fresco naturale e dalle frodi e sofisticazioni che avvengono nella preparazione di prodotti derivati. L'articolo 1, primo comma, di detta legge ha sancito il divieto di porre in vendita per il consumo alimentare diretto: latte fresco al quale sia stato aggiunto latte in polvere (lettera *a*); latte liquido ottenuto anche parzialmente con latte in polvere (lettera *b*); prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere *a* e *b* (lettera *c*).

Circa il divieto di vendita di latte liquido ottenuto anche parzialmente con latte in polvere (lettera *b*) e destinato al consu-

mo alimentare diretto, la Corte di cassazione, con sentenza del 16 febbraio 1979, n. 1032, sez. I, ha rilevato che il consumo alimentare del latte in polvere può considerarsi indiretto e quindi consentito soltanto quando esso non solo sia utilizzato come semplice ingrediente necessario alla produzione di un prodotto diverso ma, nel corso di essa, subisca una trasformazione tale da non essere più riconoscibile e commestibile in quanto latte (è il caso del latte in polvere usato per la confezione di dolci). Rientra, invece, nel consumo alimentare diretto, e quindi ricade nel divieto di legge — prosegue la Corte — il caso in cui « il latte liquido venga semplicemente miscelato, in dose proporzionalmente alta, con una certa quantità di caffè o di altra sostanza analoga (quali ad esempio zucchero e cacao), aggiunte, il più delle volte, al solo fine di esaltarne ovvero di rettificarne il gusto. In siffatta miscela, invero, il latte non perde affatto le sue caratteristiche più essenziali confondendole con quel-

le delle altre suddette sostanze con cui viene unito, tant'è vero che il modo più comune di berlo è proprio quello di aggiungerle ad esso. La riprova della necessaria distinzione tra miscelazione (quale insieme di due o più sostanze che, pur intimamente mescolate fra di loro, conservano fondamentalmente le caratteristiche organolettiche proprie di ciascuna di esse) e trasformazione si coglie nel constatare che, mancando tale distinzione, la legge in esame si presterebbe ad essere frodata con inammissibile facilità, in quanto basterebbe aggiungere anche una piccola dose di un liquido qualsiasi al latte in polvere per considerare indiretto il suo uso e, quindi, consentito, anche se esso si rivelasse concorrente sul mercato rispetto al consumo del latte non in polvere e, quindi, vanificasse le finalità protezionistiche perseguite dal legislatore ».

A tali considerazioni si aggiunge che il consumo diretto, così come concepito dal legislatore, si riferisce al latte in polvere ricostituito e consumato come tale, sia come latte semplice sia come latte in miscela, in bevanda, con altre sostanze, a prescindere dalla sua maggioritaria o minoritaria presenza quantitativa in tale miscela e quindi a prescindere dalla soggettiva ricerca, da parte di ciascun consumatore, di un particolare gusto della bevanda ottenuto attraverso varie proporzioni delle componenti della miscela stessa.

È obiettivamente certo che — secondo i principi della scienza chimica — nella fat-

tispecie si tratta di miscugli (diversi dai composti) la cui natura non cambia a seconda del quantitativo delle componenti che possono essere in proporzioni variabilissime e mantengono le rispettive caratteristiche: nella miscela il latte in polvere ricostituito rimane tale, non subisce modificazioni.

Pertanto, ai fini del divieto introdotto dal legislatore, a nulla rilevano giuridicamente, nelle bevande ottenute con latte in polvere ricostituito, le proporzioni delle componenti o il gusto prevalente. Le finalità della protezione del mercato del latte fresco nazionale e di tutela dello stesso consumatore (non si è ancora ottenuto dalla Comunità europea il tracciante per il latte in polvere) verrebbero vanificate con lo smercio di bevande ottenute tanto aggiungendo ad una quantità di latte in polvere ricostituito una minore quantità di altra sostanza (ad esempio, caffè o cacao), tanto aggiungendo ad una data quantità di altra sostanza una minore quantità di latte in polvere ricostituito.

Per quanto sopra, ritenendosi opportuno un intervento chiarificatore del legislatore, si è predisposto l'unito disegno di legge, costituito da un articolo unico, nel quale si prevede che il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138, venga integrato facendo esplicitamente rientrare nel divieto di vendita le bevande costituite da miscele di latte in polvere ricostituito con altre sostanze in qualsiasi proporzione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è sostituito dal seguente:

« È vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:

a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere;

d) bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione ».